

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Atlante Giudiziario Europeo In Materia Civile](#) > [Regolamento Bruxelles II Bis - Questioni Matrimoniali E Questioni Di Responsabilità Genitoriale](#) > [Croazia](#)

Regolamento Bruxelles II bis – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale

Croazia



Croazia

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Articolo 67 (a)

Nomi, indirizzi e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate ai sensi dell'articolo 53:

Ministero del Lavoro, delle pensioni, della famiglia e delle politiche sociali

Ulica grada Vukovara 78

Zagabria 10000

Sito web: <https://mrosp.gov.hr/>

E-mail: pisarnica@mrosp.hr

Tel.: +385 1 555 7013, + 385 1 555 7343

Fax: +385 1 6106 171

Articolo 67 (b)

Lingue accettate per le comunicazioni alle autorità centrali ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2:

- a) croato e inglese per comunicazioni alle autorità centrali;
- b) croato per le domande.

Articolo 67 (c)

Lingue accettate per il certificato relativo ai diritti di visita ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2:

croato.

Articoli 21 e 29

Le domande di cui agli articoli 21 e 29 devono essere presentate presso i seguenti organi giurisdizionali.

I tribunali municipali competenti a ricevere e a decidere sulle istanze di dichiarazione di esecutività.

Articolo 33

L'impugnazione di cui all'articolo 33 dev'essere depositata presso i seguenti organi giurisdizionali.

Le impugnazioni devono essere depositate presso l'organo giurisdizionale di secondo grado (tribunale regionale) tramite l'organo giurisdizionale di primo grado che ha emesso la decisione giudiziaria (tribunale municipale).

Articolo 34

Impugnazioni ai sensi dell'articolo 34.

La pronuncia emessa in appello può essere impugnata da una delle parti, presentando un'istanza di revisione (Articoli 421-428 dl codice di procedura civile). Tale istanza dev'essere depositata presso l'organo giurisdizionale che ha emesso la pronuncia in primo grado (tribunale municipale).

Questa pagina web fa parte del portale [La tua Europa](#).

I [pareri](#) sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.



■ Ultimo aggiornamento: 29/11/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.